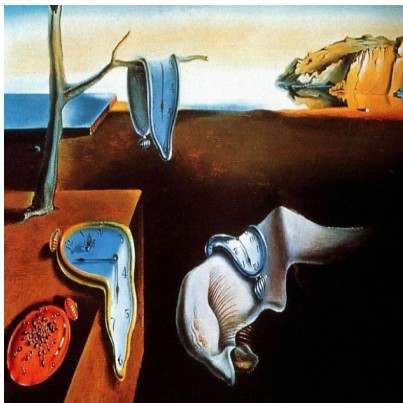




La legittimità della clausola claims made

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 2 luglio 2025 n. 17893) **conferma la propria posizione assunta in ordine alla clausola claims made**. Ed invero, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite, precisa che: *«il controllo sulla validità della clausola claims made non è un controllo di meritevolezza simile a quello che è imposto dall'articolo 1322 c.c., secondo comma per i contratti atipici. E dunque non serve richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulla meritevolezza dei contratti atipici. Ciò in quanto il contratto di assicurazione conserva la sua tipicità, anche quando vi venga apposta una clausola claims made, e quindi il controllo sulla funzione perseguita da tale clausola è quello previsto dal primo comma dell'articolo 1322 c.c., che è quello atteso per i contratti tipici, ossia della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale»* (Cass. sez. un. 22437/2018).

Nel caso di specie, la Corte ritiene che la clausola non può dirsi contrastante con la legge solo perché non copre il rischio per tutti i dieci anni di prescrizione, ma solo per sette di essi. Precisa che: *«non è qui solo questione di equilibrio contrattuale, il quale è stato accertato dal giudice di merito, che ha escluso squilibrio a sfavore dell'assicurato, ma è questione di contrasto della clausola con norme di legge. La circostanza stessa che l'obbligo di assicurare per almeno dieci anni sia stato introdotto dopo (con legge n. 124 del 2017) è significativo sul piano della interpretazione. Poiché quella norma non si può applicare retroattivamente, in quanto, quando è entrata in vigore il contratto era stato già stipulato e definito, significa, per contro, che al momento della stipula un tale vincolo non operava ed i contraenti non vi erano tenuti. Proprio la circostanza che il vincolo è stato introdotto dopo impedisce di dire che al momento della stipula quel vincolo operava e le parti avrebbero dovuto rispettarlo, pena la nullità del contratto. Dunque, non si può dire che la clausola è contraria a legge, nella accezione fatta propria dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, poiché la legge al momento della stipula ancora non c'era»*.



NÃ© ovviamente puÃ² dirsi che la legge (124 del 2017) ha recepito un principio giÃ insito nel sistema, principio che quindi era vigente al momento della stipula, ed obbligava le parti. CiÃ² equivale ad una sua applicazione retroattiva: come dire che la legge si limita a dichiarare e non a costituire una regola, che era giÃ vigente ed obbligava le parti. Efficacia, questa, che non puÃ² predicarsi di una norma di legge innovativa del preesistente sistema di significati. Altra censura di illegittimitÃ riguarda il fatto che la clausola non ha previsto la copertura per fatti postumi, e che anche in tale sua carenza contrasta con norme di legge nella accezione in cui tale contrasto Ã postulato dalla giÃ citata decisione delle Sezioni unite. Anche in tal caso va osservato che il **vincolo di prevedere un periodo di ultrattivitÃ** Ã stato, sÃ, introdotto, dalla legge 124 del 2017, ma per il caso di cessazione dell'attivitÃ professionale (In caso di cessazione definitiva dell'attivitÃ professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattivitÃ della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilitÃ verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattivitÃ della copertura). E quindi, anche in tal caso, il vincolo, al momento della stipula non c'era. In altri termini, proprio il fatto che quei due vincoli prevedere una copertura di almeno dieci anni e prevederla anche per fatti successivi alla scadenza della polizza siano stati introdotti dopo la conclusione del contratto in questione significa che prima non operavano, non potendosi attribuire alla legge che li ha introdotti una portata meramente ricognitiva di obblighi giÃ preesistenti, portata che non avrebbe di suo neanche senso alcuno.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

02 Ago 2025